



BANDO PER CONTRIBUTI A TERZI PER PROGETTI DI PROMOZIONE ECONOMICA - ANNO 2022

(approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 233 del 24.05.2022)



ARTICOLO 1 - Oggetto e risorse disponibili

Il presente bando definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle iniziative di promozione economica e territoriale organizzate da terzi nell'anno 2022, ai sensi del "Regolamento per gli interventi economici e la definizione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili, in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241" in breve "Regolamento" - approvato con delibera n. 4 Consiglio della Camera di Commercio dell'Umbria del 22.03.2022.

La Giunta camerale ha stanziato complessivamente, per la concessione di contributi di cui al presente Bando, la somma di € 200.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2022.

ARTICOLO 2 – Soggetti beneficiari

Possono accedere al presente avviso pubblico i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento, ossia:

- a) gli enti di diritto pubblico;
- b) le associazioni, fondazioni, enti o soggetti di diritto privato comunque denominati, portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali, dei consumatori e per lo sviluppo del sistema economico locale;
- c) le imprese, in forma singola o associata, iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo.

Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di contributi di cui al presente Bando i partiti politici ovvero le associazioni o le fondazioni agli stessi collegati.

Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti che al momento della presentazione non siano in regola con il pagamento del diritto annuale per l'anno in corso e per quelli precedenti, qualora dovuto. L'Ufficio Servizi per la digitalizzazione delle Imprese e Contributi per iniziative di promozione del territorio (di seguito "Ufficio") procede a richiedere la regolarizzazione delle posizioni irregolari dando un termine di 15 giorni di calendario, decorso il quale, in mancanza della regolarizzazione, le istanze pervenute non saranno prese in considerazione.

Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione del diritto annuale e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5,00. Sono altresì inammissibili i soggetti che:

- non rispettino le condizioni stabilite dall'art. 4 comma 6 del DL 95/2012;
- non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi (DURC irregolare).



ARTICOLO 3 – Iniziative ammissibili

Sono ammissibili a contributo le iniziative e i progetti in programma dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 che abbiano le seguenti finalità:

- promozione culturale e/o turistica del territorio;
- valorizzazione delle eccellenze produttive;
- sostegno alla competitività del tessuto imprenditoriale locale.

Sono ammissibili a contributo solo le iniziative alle quali la Camera di commercio ha concesso il patrocinio nell'anno in corso.

Non sono ammissibili a contributo le iniziative e i progetti:

- a) finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
- b) gestite da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo;
- c) di carattere sportivo, ricreativo, assistenziale o di beneficenza, che abbiano esclusivamente un interesse locale;
- d) ogni altra iniziativa non conforme ai principi del Regolamento e della normativa nazionale e comunitaria.
- e) che abbiano a loro volta ad oggetto la concessione di un sostegno economico-finanziario alla stessa iniziativa;
- f) in relazione ai quali le entrate previste, al netto del contributo camerale richiesto, siano uquali o superiori alle spese ammissibili previste.

ARTICOLO 4 – Formulazione richieste contributo

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo cciaa@pec.umbria.camcom.it dal 9 al 30 giugno 2022. Saranno considerate inammissibili le domande di contributo inviate con altre modalità di trasmissione o al di fuori dei termini fissati dal primo comma del presente articolo.

La modulistica da utilizzare, a pena di inammissibilità, è reperibile sul sito web camerale nella sezione https://www.umbria.camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/bandi-e-contributi.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo promotore dell'iniziativa, deve contenere:

- a) la denominazione, la sede, il codice fiscale e l'eventuale Partita IVA del soggetto richiedente;
- b) qualora il patrocinio non sia stato già concesso, la richiesta di patrocinio camerale;



- c) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le modalità realizzative e la tempistica, nonché le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale e, in particolare, i risultati attesi espressi anche mediante indicatori di tipo quantitativo e qualitativo (il file nei formati word e pdf dovrà essere inviato anche a contributi@umbria.camcom.it);
- d) il prospetto finanziario debitamente firmato delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
- e) l'elenco delle imprese beneficiarie dell'iniziativa qualora sia previsto o prevedibile che esse possano ottenere dall'iniziativa proposta un beneficio pro quota economicamente apprezzabile al fine di permettere alla Camera di Commercio di consultare preventivamente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e di verificare la regolare iscrizione nel Registro Imprese e il pagamento del diritto annuale;
- f) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio.

La misura del contributo richiesto alla Camera di Commercio che non potrà eccedere il 50% del totale dei costi previsti per l'iniziativa e, comunque, potrà dar luogo, al massimo, al pareggio tra entrate e uscite a consuntivo.

Articolo 5 - Spese ammissibili, non ammissibili, non inerenti

Ai fini della classificazione delle spese per iniziative e progetti di promozione economica e territoriale si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Spese ammissibili: spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio.

Spese non ammissibili (ma inerenti il progetto promozionale): non danno luogo a nessun contributo camerale. A livello operativo, se correttamente rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dai soggetti richiedenti.

Spese non inerenti: spese che non sono considerate pertinenti all'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

Sono **ammissibili** le spese strettamente inerenti la realizzazione dei progetti di promozione economica per i quali è concesso il contributo camerale.

Si precisa inoltre che sono ammissibili:



- a) le spese generali di funzionamento (spese del personale, spese di gestione, beni di consumo) fino ad un massimo del 20% dell'importo totale ammesso a contributo, purché espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e correlate alle azioni da svolgere;
- b) le spese relative a personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, purché tale rapporto sia specificamente finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa. In tale ipotesi, l'assegnazione al progetto dovrà essere espressamente indicata nel contratto di lavoro comunque denominato. In mancanza di contratto specifico questi costi sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 20% degli altri costi ammissibili.
- c) le spese per degustazioni con finalità promozionali;
- d) le spese di viaggio e ospitalità, comprensive delle spese di ristorazione solo per relatori/docenti/testimonial coinvolti nelle attività programmate;
- e) le spese relative all'organizzazione di coffee break e buffet solo esclusivamente nel caso in cui l'iniziativa consista in un convegno o congresso e comunque nel limite max del 30% degli altri costi ammissibili. Questi costi, se sostenuti per iniziative diverse da convegni e congressi o per la parte che eccede la percentuale ammessa del 30% in caso di convegni e congressi, si considerano non ammissibili e concorrono alla diminuzione delle entrate.

Non sono ammissibili, e quindi, non danno luogo ad alcun contributo camerale ma, se inserite nel rendiconto, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni:

- le spese non documentabili o non documentate in modo fiscalmente regolare;
- spese di rappresentanza (omaggi, gadget, cene di gala, ecc.);
- spese relative a coffee-break, buffet, ecc. sostenute nell'ambito di convegni e/o congressi che superano il limite massimo del 30% degli altri costi ammissibili, di cui al precedente punto d).

Non sono ritenute inerenti, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:

- a) spese per acquisto di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- spese generali e spese per eventuale personale dipendente dell'organismo gestore dell'iniziativa in misura superiore al 20% degli altri costi ammissibili;
- c) costi per contratti di collaborazione a progetto, tirocini, stage e borse di studio non comprovati da contratti specifici e per la parte eccedente il limite del 20% degli altri costi ammissibili nel caso in cui siano comprovati da contratti specifici;



- d) imposte e tasse, ad esclusione delle tasse di affissione, dei diritti S.I.A.E., dell'IVA indetraibile;
- e) spese fatturate:
- amministratori e dipendenti del soggetto attuatore;
- imprese o altri soggetti giuridici o relativi amministratori e dipendenti di cui il soggetto attuatore risulti partecipato o partecipante per almeno il 30% di capitale in modo diretto o tramite altra società;
- imprese o altri soggetti giuridici o relativi amministratori e dipendenti, che risultino essere partecipati in maniera diretta o indiretta per almeno il 30% dai medesimi soggetti che partecipano il soggetto attuatore;
- imprese o altri soggetti giuridici che abbiano in comune uno o più amministratori con il soggetto attuatore nel caso in cui le spese addebitate da tali soggetti costituiscano oltre il 30% delle spese rendicontate.

I costi non inerenti all'iniziativa finanziata non saranno considerati neppure come coperti da altre entrate. In sede di istruttoria di rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra il totale delle entrate dichiarate e i costi rendicontati non ammissibili.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate, considerate ai sensi del precedente comma, superiori alla spesa totale ammissibile.

Tutte le entrate e tutte le spese inerenti all'iniziativa finanziata dovranno far capo al soggetto beneficiario individuato nel provvedimento di ammissione.

I progetti finanziati non possono essere in nessun caso sostituiti con iniziative diverse né potrà essere accolta una loro richiesta di rimodulazione.

ARTICOLO 6 - Istruttoria formale delle domande di contributo

L'istruttoria formale delle domande di contributo verrà effettuata dall'Ufficio, che verificherà la sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza della domanda. Verranno istruite prima le domande relative a iniziative con periodo di svolgimento nel secondo semestre al fine di consentire agli organizzatori, nel caso di concessione del contributo, l'utilizzo del logo camerale come previsto dal successivo articolo 10.

Ove sia necessario, il responsabile dell'Ufficio provvederà a richiedere elementi informativi e documentazione integrativa fissando un termine non superiore a 15 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di integrazione a pena di improcedibilità.



L'ufficio trasmetterà alla UOS Segreteria generale, assistenza agli Organi e Presidenza le richieste di patrocinio trasmesse a corredo delle istanze di contributo. Le richieste di patrocinio per le iniziative del secondo semestre verranno valutate in via prioritaria; l'esito della valutazione verrà trasmessa all'Ufficio in tempo utile per la conclusione dell'istruttoria di ammissibilità.

L'istruttoria delle domande di contributo dovrà concludersi entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la loro presentazione, previsto dal precedente articolo 4 comma 1.

ARTICOLO 7 - Valutazione iniziative e assegnazione punteggio

Le richieste di contributo, la cui istruttoria formale si è conclusa positivamente, verranno esaminate da una Commissione di valutazione che sarà nominata con Determinazione del Segretario Generale dopo la chiusura dei termini di presentazione delle domande di contributo di cui all'art.4 comma 1.

La Commissione per la valutazione delle iniziative terrà conto dei criteri indicati nella Tabella 1 che costituisce parte integrante del presente Bando.

Il punteggio complessivo massimo che può essere attribuito alle iniziative varia da 0 a 100. Non saranno ritenute ammissibili le iniziative che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60.

Al termine dei lavori la Commissione approverà la graduatoria dei progetti valutati, redatta in ordine decrescente di punteggio. La graduatoria sarà trasmessa al Segretario Generale per gli atti conseguenti.

ARTICOLO 8 – Ammissione a contributo

Entro 15 giorni lavorativi dal termine dei lavori della Commissione il Segretario Generale adotterà un provvedimento con il quale approverà definitivamente la graduatoria trasmessa dalla Commissione, concederà i contributi ai soggetti che hanno presentato le iniziative ammesse e provvederà al diniego nei confronti degli altri.

Il dispositivo dei provvedimenti deve indicare necessariamente:

- a) l'importo del contributo;
- b) il soggetto beneficiario;
- c) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla realizzazione dell'iniziativa ed alla presentazione, nei termini previsti, della documentazione consuntiva attestante il perseguimento dei risultati attesi e l'effettivo sostenimento delle spese;
- d) gli eventuali altre condizioni a cui può essere subordinata l'erogazione;



e) gli eventuali identificativi derivanti dalle procedure di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti.

Le graduatorie saranno oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale della Camera di Commercio dell'Umbria.

Il Responsabile dell'Ufficio dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta concessione del contributo, precisandone il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo entro il termine previsto dal successivo articolo 11.

In caso di mancata concessione del contributo, il Responsabile dell'Ufficio procederà ad informare per iscritto il soggetto richiedente indicando le relative motivazioni, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, nonché gli ulteriori elementi richiesti dalla legge.

ARTICOLO 9 - Entità contributo camerale

Il contributo camerale può essere concesso per un importo massimo non superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo e, comunque, entro il tetto massimo stabilito per ciascuna fascia di punteggio ed indicato nella successiva tabella.

Per ciascuna iniziativa ammessa l'importo del contributo verrà calcolato sulla base del punteggio assegnato dalla Commissione di valutazione e applicando le regole di corrispondenza indicate nella seguente tabella:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'INIZIATIVA	IMPORTO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE (nel limite del valore richiesto e nel rispetto del tetto massimo pari al 50% delle spese ammesse)	
96= <p<=100< td=""><td colspan="2">€ 15.000,00</td></p<=100<>	€ 15.000,00	
	(€ 35.000,00 se iniziative riconosciute di grande rilievo	
	internazionale)	
90= <p<=95< td=""><td colspan="2">€ 10.000,00</td></p<=95<>	€ 10.000,00	
	(€ 25.000,00 se iniziative riconosciute di grande rilievo	
	internazionale)	
80= <p<=89< td=""><td colspan="2">€ 5.000,00</td></p<=89<>	€ 5.000,00	
70= <p<=79< td=""><td colspan="2">€ 3.000,00</td></p<=79<>	€ 3.000,00	
60= <p<=69< td=""><td colspan="2">€ 1.500,00</td></p<=69<>	€ 1.500,00	
<60	Nessuno contributo	

In una seduta antecedente quella di esame delle domande, la Commissione di valutazione stabilirà i criteri in base ai quali le iniziative potranno essere considerate "di grande rilievo



internazionale" ai fini della quantificazione del tetto massimo applicabile nonché deliberare sulla opportunità di dettagliare i criteri di cui alla Tabella 1.

Tutte le iniziative utilmente collocate in ciascuna delle due graduatorie, che abbiano quindi riportato una valutazione pari o superiore a 60/100, saranno ammesse a finanziamento, nell'ordine delle rispettive graduatorie, fino ad esaurimento fondi secondo la percentuale di contribuzione e i principi di cui agli articoli precedenti. Ad esaurimento fondi, in caso di parità di punteggio, sarà data priorità alle domande arrivate prima con riferimento al giorno di arrivo. In caso di ulteriore ex aequo sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo con posizione antecedente in graduatoria.

L'entità finale del contributo concesso sarà arrotondata per difetto, al centinaio di euro inferiore, se le ultime due cifre saranno minori o uguali a 50 oppure per eccesso, al centinaio di euro superiore, se le ultime due cifre saranno superiori a 50.

ARTICOLO 10 - Evidenza del contributo camerale

L'indicazione del sostegno camerale andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli, ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet, ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, ivi incluse quelle rivolte alle imprese di cui si richiede il coinvolgimento.

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale, nell'ultima versione disponibile, e della dicitura "con il contributo della Camera di Commercio dell'Umbria". L'apposizione del logo camerale dovrà rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione del patrocinio della Camera di Commercio dell'Umbria.

La mancata esposizione del logo camerale sulla documentazione prodotta per l'iniziativa finanziata comporterà in sede di liquidazione una decurtazione del contributo spettante, nella misura del 50% dell'ammontare concesso.

Per le iniziative in corso di svolgimento al momento della concessione del contributo o già concluse, la mancata evidenza del sostegno camerale non comporterà la decurtazione del contributo ma dovrà essere comunque garantita la pubblicità dell'intervento camerale, pur in un momento successivo allo svolgimento, mediante indicazione sul sito web della manifestazione o del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 11 – Rendicontazione delle iniziative



Entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa finanziata ovvero, per le iniziative già svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione il soggetto beneficiario deve inviare la domanda di liquidazione, via PEC o con raccomandata A.R., secondo la modulistica predisposta a corredo del bando, insieme alla seguente documentazione di rendiconto:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano evidenziati i risultati positivi conseguiti sul piano della promozione economica e/o territoriale della regione;
- b) il rendiconto analitico, redatto secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio e nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, con elencazione, contenente tutti i dati necessari per la identificazione, delle fatture e degli altri documenti di spesa;
- c) solo nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, una relazione di un revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs 39/2010, redatta in forma libera e attestante il totale delle spese sostenute e delle entrate ricevute e da ricevere dal soggetto beneficiario per l'iniziativa finanziata dal presente Bando;
- d) le copie dei documenti di spesa (fatture, notule, ricevute, ecc.), dei quali si attesti, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, la conformità all'originale; Tutte le spese relative ai contributi camerali dovranno essere comprovate con idonei documenti giustificativi e fiscalmente regolari (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati.
 - Il pagamento delle spese ammissibili deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità.
 - Non verranno rimborsati pagamenti effettuati in contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.
- e) nel caso in cui il contributo camerale non superi il 10% del totale delle spese sostenute per l'iniziativa oppure l'importo complessivo del contributo stesso non superi la somma di € 3.000,00, non è richiesta la documentazione di cui al punto d) e per comprovare le spese sostenute sarà sufficiente la presentazione del rendiconto di cui al punto b);
- f) la documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale;



g) la documentazione atta a stabilire la natura commerciale o meno dell'iniziativa, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'imposta del 4% a titolo d'acconto.

Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato con lettera del Segretario Generale su richiesta motivata degli interessati da presentarsi prima della scadenza dei termini di rendicontazione.

In nessun caso sarà possibile concedere una proroga per la realizzazione dell'iniziativa finanziata che vada oltre l'anno solare di riferimento del Bando.

Il mancato invio, senza giustificato motivo, della rendicontazione richiesta entro i termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo comporterà la revoca del contributo, che verrà disposta dal Segretario Generale con proprio provvedimento.

Art. 12 - Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata. Liquidazione ed erogazione del contributo

Pervenuta la documentazione, l'Ufficio ne verifica la regolarità sotto il profilo procedurale e della completezza, nonché la coerenza con i contenuti e i tempi dell'iniziativa secondo quanto previsto dal presente Bando, richiedendo eventualmente le integrazioni documentali e i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti, la mancata risposta dell'interessato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo.

Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate e lo scostamento sia superiore al 25%, ma comunque inferiore o uguale al 50%, rispetto a quelle indicate nella domanda, in sede di liquidazione il contributo verrà proporzionalmente ridotto. Qualora invece lo scostamento tra consuntivo e preventivo risultasse superiore al 50% rispetto al preventivo, verrà disposta, con provvedimento del Segretario Generale, la revoca del contributo concesso.

Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa, quale risulta dalla documentazione consuntiva, sia significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo (in modo tale da renderla irrilevante o inefficace rispetto agli obiettivi attesi) la Camera di Commercio si riserva la facoltà di adottare le conseguenti determinazioni che potranno arrivare sino alla revoca del contributo.

La liquidazione del contributo avverrà con provvedimento del Segretario Generale all'esito dell'attività istruttoria previa verifica della regolarità del DURC.



Su richiesta del soggetto beneficiario e previa effettuazione delle verifiche di regolarità contributiva, potrà essere disposta la liquidazione parziale del contributo camerale nei sequenti modi:

- a titolo di acconto, previa presentazione della documentazione attestante lo stato di avanzamento lavori in conformità a quanto previsto al precedente comma 1 e in proporzione a detto stato di avanzamento;
- a titolo di anticipo, nella misura massima del 50%, dietro presentazione di fidejussione o polizza fidejussoria per un importo pari all'anticipo richiesto.

ARTICOLO 13 - Regime di concessione dei contributi

Qualora la concessione dei contributi di cui al presente Bando si configuri come un aiuto di Stato, lo stesso è concesso in regime *de minimis* in conformità alle normative comunitarie di cui ai Regolamenti UE nn.1407/2013 e 1408/2013 in base al settore di appartenenza del soggetto beneficiario.

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"¹ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. il contributo camerale si configura come aiuto di Stato se:

- a) il soggetto beneficiario sia un'impresa iscritta al Registro Imprese;
- b) dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, il soggetto attuatore dovrà fornire, prima della concessione del contributo, l'elenco delle imprese beneficiarie per permettere alla Camera di Commercio di verificare le condizioni di ammissibilità

¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



tramite Registro nazionale degli Aiuti di Stato e la regolarità nel pagamento del diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo in caso di mancata piena regolarizzazione.

Qualora l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Gli aiuti di cui al presente Bando non sono cumulabili con altri interventi agevolativi concessi per gli stessi costi ammissibili. Essi sono, invece, fruibili unitamente a tutte le misure di carattere generale, anche di carattere fiscale, che non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono pertanto a formare cumulo.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI SUCCESSIVI ALLA LIQUIDAZIONE

L'Ente effettua idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio del contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Il soggetto beneficiario è, pertanto, tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni, qualora non consegnati alla Camera.

Il Segretario Generale può individuare fra le iniziative finanziate un campione rappresentativo delle stesse da sottoporre a verifica diretta durante il loro periodo di svolgimento da parte di dipendenti camerali appositamente individuati. L'esito di tali verifiche, volte a controllare la rispondenza delle attività realizzate al programma presentato, la presenza del logo camerale nei materiali promozionali, l'affluenza di visitatori ove possibile, costituirà documento di valutazione in occasione di eventuali richieste di contributo per successive edizioni delle medesime iniziative.

ARTICOLO 15 - Obblighi di trasparenza a carico dei beneficiari

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) all'articolo 1, commi 125-129, come modificata dall'art. 35 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58, prevede che, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, Onlus e fondazioni, le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri siano tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni,



sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Le imprese sono tenute a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione **non si applica** ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

A partire dal **gennaio 2020**, l'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Inoltre, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti sopraindicati, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

ARTICOLO 16 - Informativa sul trattamento dei dati personali e trasparenza

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con



riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio dell'Umbria intende fornire informazioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio dell'Umbria con sede legale in via Cacciatori delle Alpi, 42, Perugia, tel.075/57481, cciaa@pec.umbria.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail rpd@umbria.camcom.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento di concessione di contributi ai sensi del presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio dell'Umbria di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Camera di Commercio dell'Umbria e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti al presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.



La Camera di Commercio dell'Umbria cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- 2. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@pec.umbria.camcom.it con idonea comunicazione;
- 3. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

ARTICOLO 17 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche, il responsabile del procedimento amministrativo riferito al presente bando è la responsabile dell'Ufficio Servizi per la digitalizzazione delle Imprese e Contributi per iniziative di promozione del territorio, Dott.ssa Claudia Pattuglia.

Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

Camera di Commercio dell'Umbria

UOS Servizi per la digitalizzazione delle imprese Contributi per iniziative di promozione del territorio 075/5748366-211

contributi@umbria.camcom.it



TABELLA 1

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE/PROGETTI (art. 7 del Bando)

	CRITERI DI	SCALA DI	PUNTEGGIO
	VALUTAZIONE DELLE	VALUTAZIONE	MASSIMO
	INIZIATIVE		ATTRIBUIBILE
A)	coerenza dell'iniziativa con le linee programmatiche approvate dalla Camera di Commercio	•	25
В)	incidenza dell'iniziativa sul sistema economico territoriale	0 – indiretta o solo temporanea 25 – diretta e duratura	25
C)	qualità della progettazione dell'iniziativa con riguardo alla previsione di tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati;	0 – qualità scarsa 15 – qualità ottima	15
D)	trasversalità dell'iniziativa, con il coinvolgimento di più enti/organismi	0 - nessun organismo coinvolto 20 – pluralità di organismi coinvolti	20
E)	Inserimento dell'iniziativa in programmi pluriennali di sviluppo	5 – iniziativa <i>una tantum</i> 15 – iniziativa ricorrente	15

Punteggio massimo = 100 Punteggio minimo necessario = 60